

I poteri istruttori del giudice civile



In commercio dal:	07/10/2008
Category:	Economia e diritto
Anno edizione:	2008
Editore:	Edizioni Scientifiche Italiane
EAN:	9788849517170
Collana:	Univ. Sannio-Sez. giuridico-sociale
Pagine:	736 p.
Autore:	Ernesto Fabiani

[I poteri istruttori del giudice civile.pdf](#)

[I poteri istruttori del giudice civile.epub](#)

L'individuare il più corretto punto di equilibrio fra iniziativa delle parti ed iniziativa del giudice nell'ambito del processo incontra nella tematica dei poteri istruttori del giudice, nella specie civile, uno dei suoi più delicati e complessi profili. Detta tematica, che da sempre divide gli studiosi del processo, anche sotto il profilo della natura (di ordine "politico" o meramente "tecnico") delle scelte sottese ad una possibile attribuzione al giudice civile di poteri di iniziativa probatoria, è di amplissima portata, stante: per un verso, il sito inevitabile estendersi al di là del solo processo civile e per l'involgere problematiche di ampio respiro quali i differenti principi cui quest'ultimo può ispirarsi (in particolare, dispositivo ed inquisitorio) ed i differenti possibili sistemi processuali (in particolare, accusatorio ed inquisitorio); e, per altro verso, con più specifico riferimento al processo civile, per l'andare al di là (anche) della sola istruttoria del Processo di cognizione ordinario, interessando piuttosto anche quella dei processi speciali (sommari e non), dei procedimenti in camera di consiglio e dell'arbitrato (rituale).

Il giudice ha sempre la facoltà di disporre la rinnovazione delle indagini e, per gravi motivi, la sostituzione del consulente tecnico. 311. Decorso del termine per proporre opposizione agli atti esecutivi in caso di imperfetta comunicazione del provvedimento; Danno da nascita indesiderata – diritto ad una maternità consapevole – onere probatorio – conseguenze PENALE - Diritto di querela, minori e parte civile. 56 e la legge 21 giugno 2017, n. 96) Qui il testo coordinato con il codice vigente fino al 19 maggio 2017 (1) Il rito del lavoro è caratterizzato da un sistema inquisitorio attenuato in quanto i poteri istruttori del giudice trovano

due limiti distinti, il primo è il rispetto del principio della domanda e dell'onere in giudizio dei fatti costitutivi, impeditivi o estintivi del diritto controverso, il secondo consiste nel divieto di utilizzazione. Si esaminano la forma e la funzione dei provvedimenti giurisdizionali, con le necessarie differenziazioni dovute alla sede processuale nella quale il provvedimento viene emesso: processo di cognizione, ordinaria o sommaria; procedimento in camera di consiglio. Poteri istruttori d'ufficio nel rito del lavoro: orientamenti giurisprudenziali consolidati e problemi ancora aperti Il Processo Cautelare di Luciano Guaglione Relazione tenuta il 15 giugno 2007 a Barletta in occasione del Seminario su Il Processo Cautelare La fase decisoria davanti al collegio e al giudice monocratico nel processo civile, la discussione orale dopo le repliche davanti al collegio o invece delle repliche davanti al tribunale in composizione monocratica, la decisione dopo la discussione ex art 281 sexies, la rimessione della causa dal collegio al giudice monocratico e viceversa Il processo del lavoro, nell'ordinamento processuale italiano, disciplina le controversie giudiziali in materia di lavoro dinanzi al giudice del lavoro Provvedimenti del giudice.

L'impugnazione del licenziamento secondo il cd rito Fornero, ed il giudice-persona fisica dell'opposizione - Diritto. M. 23778 massima Breve sintesi delle innovazioni nel nuovo codice della giustizia contabile di Stefano Imperiali, Presidente di Sezione della Corte dei conti Sulla base della delega contenuta nell'art. e rimettendo gli atti al Giudice tutelare per la nomina di un. 124 del 7. 8. Quali sono i poteri del Giudice Tutelare se il ricorso non è sufficientemente documentato.

Il giudice ha sempre la facoltà di disporre la rinnovazione delle indagini e, per gravi motivi, la sostituzione del consulente tecnico. La legge dà al Giudice Tutelare ampio potere per disporre, anche d'ufficio, accertamenti di natura medica (perizie) e può anche usare tutti gli altri mezzi istruttori che ritiene utili ai fini della decisione. 120 C. 311.